

c) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6¹⁾ – Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici

1) Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 30 giugno 1998, n. 27.

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge si intende:

- a) per appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione committente di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori o di un'opera di cui alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori pubblici rientrano anche forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, volte ad assicurare il completamento, la manutenzione e la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui l'opera è destinata;
- b) per amministrazioni committenti quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2;
- c) per concessione di lavori pubblici il contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- d) per opera il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- e) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;
- f) per soggetto promotore un soggetto di diritto privato avente i requisiti per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 67 ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 68, il quale si impegna a finanziare la realizzazione di una opera pubblica esclusivamente mediante capitale privato, nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 69;
- g) per appalti di servizi il contratto a titolo oneroso stipulato in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione committente avente per oggetto i servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni connesse;
- h) per procedura aperta quella procedura in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;
- i) per procedura ristretta quella procedura in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni committenti possono presentare un'offerta;
- j) per procedura negoziata quella procedura in cui le amministrazioni committenti consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- k) per offerente l'imprenditore che ha presentato un'offerta e per candidato chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata;
- l) per importo il valore economico dei singoli contratti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- m) per soglia comunitaria il limite di valore previsto dalla normativa comunitaria, al netto dell'IVA di 5.000.000 ECU per i lavori e di 200.000 ECU per i servizi e le forniture.



Delibera N. 86 del 24.01.2011 - Semplificazione delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e di modesto importo



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006 - Appalti pubblici - impugnazione di atti costituenti la lex specialis della gara - appalto pubblico di forniture - bando di gara - fornitura di apparecchiature per rilevamento del traffico su strade della Provincia - verifica di anomalia delle offerte - possibile motivazione per relationem alle giustificazioni - giudizio finale deve riguardare l'offerta nel suo insieme



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004 - Pianificazione urbanistica - apposita motivazione - soltanto in particolari casi di aspettative qualificate



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità



Delibera N. 3406 del 21.07.1997 - Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche (modificata con delibera n. 3855 del 27.10.2003)

Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)

(1) Le norme della presente legge si applicano a tutti gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 93/37/CEE.

(2) Sono di interesse provinciale i lavori pubblici aggiudicati dalle seguenti amministrazioni committenti:

- a) la Provincia autonoma;
- b) i Comuni;
- c) le Comunità comprensoriali;
- d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere commerciale o industriale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), oppure la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designato dai medesimi soggetti;
- e) i consorzi o altre figure associative o di collaborazione organizzativa, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d).

(3) Le stesse norme si applicano agli altri enti aggiudicanti o realizzatori di lavori pubblici di interesse provinciale, intendendosi per tali:

- a) i concessionari di lavori pubblici, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico prevalente dei soggetti di cui al comma 2, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- b) i soggetti privati operanti esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale che per l'esercizio di attività rientranti nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti e telecomunicazioni si avvalgono di diritti speciali od esclusivi per importi pari o sopra soglia;
- c) i soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo sopra soglia, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi dalle amministrazioni committenti, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque agli appalti per i quali l'amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU.
- d) i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale di importo superiore alla soglia comunitaria, per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale e in conto interessi da parte dell'amministrazione provinciale, che complessivamente superino il 50 per cento dell'importo complessivo dell'appalto, e comunque relativamente agli appalti per i quali l'amministrazione provinciale eroghi una sovvenzione o un contributo superiore all'importo di 5.000.000 ECU. [2](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione

2)La lettera d) è stata aggiunta dall'art. 9 della [L.P. 14 dicembre 1999, n. 10](#).

Art. 3 (Suddivisione in lotti negli appalti di lavori pari o superiori alla soglia comunitaria)



(1) Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria.

(2) Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare se l'importo sia pari o superiore alla soglia deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo della soglia comunitaria, le relative disposizioni si applicano a tutti i lotti.

(3) Per il calcolo dell'importo di cui al comma 2 va preso in considerazione, oltre a quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dalle amministrazioni committenti.

(4) Si può derogare all'applicazione del comma 2 per i lotti il cui valore di stima sia inferiore a 1.000.000,00 euro purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dei lotti. [3](#)

Art. 3/bis (Suddivisione degli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria)



Delibera N. 365 del 01.03.2010 - Direttive in materia di frazionamento di opere pubbliche



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovuto Appalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito

3) L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 36 della [L.P. 8 aprile 2004, n. 1](#).

(1) Negli appalti di lavori inferiori alla soglia comunitaria è ammessa la suddivisione in lotti o lavorazioni previste in base al sistema di qualificazione SOA, garantendo in ogni caso le relative procedure concorsuali. Le predette lavorazioni non possono essere suddivise in lavorazioni parziali al fine di sottrarle alle procedure concorsuali. [4](#)

4) L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 36 della [L.P. 8 aprile 2004, n. 1](#).

Art. 3/ter (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici)

(1) Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione Europea in materia di lavori pubblici nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

(2) Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi d'avanzamento dei lavori. [5](#)

5) L'art. 3/ter è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 27 febbraio 2012, n. 5](#).

Capo II Programmazione del ciclo dei lavori pubblici

Art. 4 (Programmazione dell'esecuzione di lavori pubblici)

(1) Le amministrazioni committenti approvano il programma annuale degli appalti pubblici di lavori relativi ai settori dell'edilizia pubblica, stradale, sanitaria, ambientale ed ecologica, esclusi i lavori di manutenzione.

(2) Nei programmi sono inseriti opere e lavori per i quali siano state approvate le caratteristiche ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

(3) Il programma di cui al comma 1 prevede l'elenco dei lavori per settore, il piano finanziario complessivo e per settore ed i presumibili tempi di attuazione degli interventi. Il programma può essere oggetto di revisione.

(4) L'approvazione dei programmi di opere e lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità degli stessi.

(5) Nei casi di interventi urgenti ovvero in quelli in cui intervengono esigenze straordinarie o imprevedibili o eventi calamitosi, nonché nei casi di modifiche dipendenti da nuove disposizioni legislative o regolamentari, le previsioni dei programmi possono essere derogate.

Capo III



Soggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici

Art. 5 (Coordinatore unico e responsabile di progetto del singolo lavoro pubblico)

(1) Fermo restando le attribuzioni delle singole strutture organizzative delle amministrazioni committenti, le stesse nominano un coordinatore unico che:

- a) garantisce l'elaborazione del programma annuale di cui all'articolo 4 e promuove la realizzazione dello stesso;
- b) rappresenta l'interlocutore per gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del programma delle opere pubbliche;
- c) coordina e impartisce direttive per l'attività dei responsabili di progetto dei singoli interventi;
- d) assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del programma e delle singole opere;
- e) verifica la copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici previsti nel programma annuale;
- f) propone il nominativo del direttore dei lavori;
- g) approva il verbale concordante nuovi prezzi che non comportano maggiori spese;
- h) emette i certificati di pagamento. [↗](#)

(2) Per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, collaudo e accettazione di ogni singolo lavoro pubblico e acquisti di immobili è nominato il responsabile di progetto con funzioni di promuovere e coordinare le attività degli enti, degli uffici e delle persone coinvolte nel procedimento diretto alla realizzazione dell'opera.

(3) Il responsabile di progetto è nominato o identificato non più tardi dell'avvio della progettazione preliminare di cui all'articolo 12.

(4) Qualora il responsabile di progetto sia in possesso di qualifica tecnica adeguata, assume anche le funzioni di ingegnere capo, salvo quelle riservate al coordinatore unico.

(5) Il coordinatore unico può coincidere con il responsabile di progetto e con il direttore dei lavori.

(6) L'amministrazione committente ha facoltà di rinunciare alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto qualora l'importo dei lavori previsto in progetto non sia superiore a 2.500.000 euro. In caso di rinuncia l'amministrazione committente garantisce comunque lo svolgimento dei compiti relativi. [↗](#)

(7) Le amministrazioni committenti di cui all'articolo 2, comma 3, non sono tenute alla nomina del coordinatore unico e del responsabile di progetto. [↗](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle "modeste costruzioni"



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinario



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti

6) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

7) I commi 6 e 7 sono stati aggiunti dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Art. 6 (Responsabile di progetto interno all'amministrazione)

(1) Il responsabile di progetto è individuato tra i dipendenti che sono in possesso della necessaria esperienza nello svolgimento del ruolo.

(2) Per i lavori della Provincia il responsabile di progetto, qualora funzionario della stessa, è nominato dal direttore della Ripartizione per il settore di competenza.

Art. 7 (Responsabile di progetto esterno all'amministrazione)

(1) Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un soggetto con le qualifiche professionali adeguate. [8\)](#)

(2) Gli incarichi sono conferiti soltanto a società di servizi o a professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico.

(3) La nomina è subordinata alla presentazione di un'adeguata polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007 - Trasporto intermodale - contributi provinciali - presupposto: riduzione delle tariffe



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri

8) Il comma 1 dell'art. 7 è stato prima sostituito dall'art. 35 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#), e poi dall'art. 2, comma 1, della [L.P. 27 febbraio 2012, n. 5](#).

Art. 8 (Compiti del responsabile di progetto)

(1) Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:

- a) verifica la rispondenza dei progetti con le indicazioni espresse dall'amministrazione committente, segnalando gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;
- b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;
- c) verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna;
- d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità;
- e) vigila sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna;
- f) vigila sull'esecuzione dell'appalto o della concessione;
- f/bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva. Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico; [9\)](#)
- g) vigila sull'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), che non assume in via diretta;
- h) accerta e certifica che i lavori sono complessi o comunque sono tali che è opportuno o necessario procedere al collaudo in corso d'opera;
- i) propone la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, qualora il direttore dei lavori abbia segnalato ripetute e gravi violazioni non regolarizzate nei termini prescritti dal direttore dei lavori;
- j) propone, su comunicazione delle parti interessate, la conciliazione delle controversie che insorgano in ogni fase del procedimento di realizzazione dei lavori.

(1/bis) In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. La validazione è eseguita con l'approvazione del progetto. [10\)](#)

(2) I compiti e le attribuzioni del coordinatore unico e del responsabile di progetto possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

9)La lettera f/bis dell'art. 8, comma 1, è stata inserita dall'art. 1, comma 2, della [L.P. 27 febbraio 2012, n. 5](#).
10)Il comma 1/bis dell'art. 8 è stato inserito dall'art. 1, comma 3, della [L.P. 27 febbraio 2012, n. 5](#).

Art. 9 (Direttore dei lavori)

- (1) La direzione lavori è affidata agli uffici tecnici delle amministrazioni committenti e, ove se ne riscontrasse l'impossibilità, a liberi professionisti abilitati o a relative società di servizi.
- (2) La direzione lavori può essere affidata a liberi professionisti anche se il relativo progetto sia stato compilato da altri professionisti o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione committente.
- (3) La nomina è subordinata alla prestazione di un'adeguata polizza d'assicurazione che tutela l'amministrazione dai danni diretti derivanti da responsabilità professionale.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007 - Trasporto intermodale - contributi provinciali - presupposto: riduzione delle tariffe



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto

Art. 10 (Compiti del direttore dei lavori)

- (1) I compiti principali del direttore dei lavori sono:
 - a) redige il verbale di consegna e di ultimazione dei lavori;
 - b) ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in conformità del contratto;
 - c) identifica gli interventi necessari da proporre al responsabile di progetto per eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - d) assiste il responsabile di progetto nell'esame delle eventuali varianti al progetto esecutivo;
 - e) predisporre gli atti contabili;
 - f) dispone la sospensione dei lavori, parziale o totale, e comunica le proroghe del termine di ultimazione dei lavori;
 - g) impartisce istruzioni all'impresa tramite ordini di servizio;
 - h) partecipa alle attività di collaudo. [11\)](#)
- (2) I compiti e le attribuzioni del direttore dei lavori possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione.

11)Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

Capo IV Realizzazione del ciclo per lavori pubblici

Art. 11 (Progettazione in generale)

- (1) L'amministrazione committente fissa le caratteristiche dell'opera ed indica l'importo di spesa presunta prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione.
- (2) Per i lavori della Provincia, le caratteristiche dell'arredamento e di altre forniture per rendere funzionale l'opera nonché le variazioni non essenziali delle caratteristiche dell'opera, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici.

(3) La progettazione è svolta dagli uffici tecnici delle amministrazioni committenti ovvero attraverso collaborazioni esterne con i soggetti di cui all'articolo 22.

(4) Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa, che garantisca l'amministrazione committente contro i danni diretti derivanti da errata progettazione. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato.


(5) Tutte le progettazioni devono garantire il rispetto dei seguenti principi:


- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite;
- b) rispondenza del progetto alla normativa vigente in materia oggetto della progettazione;
- c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione.


(6) La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.


(7) Per lavori d'importo fino a 1.000.000 ECU può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

(8) In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinatorio

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti

Art. 12 (Contenuto della progettazione preliminare)

(1) Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e contiene:

- a) una relazione illustrativa dei lavori da realizzare, comprendente le ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, lo studio geologico-idrogeologico generale, le verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto ambientale, paesaggistico, storico, artistico e igienico-sanitario, nonché la conformità agli strumenti urbanistici;
- b) l'indicazione della localizzazione mediante adeguata cartografia rappresentata dall'estratto del piano urbanistico comunale e dall'estratto di mappa catastale;
- c) elaborati grafici rappresentativi delle volumetrie, tipologie, caratteristiche funzionali e delle tecnologie dei lavori da realizzare, completati all'occorrenza da un plastico;
- d) un preventivo di massima redatto sulla base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.

Art. 13 (Contenuto della progettazione definitiva)

(1) Il progetto definitivo sviluppa ed integra il progetto preliminare e contiene:

- a) una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio;
- b) lo studio di impatto ambientale ove previsto;
- c) disegni generali nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
- d) la predisposizione della documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera.

Art. 14 (Contenuto della progettazione esecutiva)

(1) Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico.

(2) Il progetto esecutivo contiene:

- a) una dettagliata relazione tecnica con descrizione particolareggiata delle opere e delle caratteristiche del territorio, nonché un programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere e l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;
- b) una relazione sugli interventi di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c) un capitolato speciale di appalto prestazionale e descrittivo riferito alle singole categorie di lavoro;
- d) disegni generali e di dettaglio, compresi i particolari costruttivi, redatti nelle più opportune scale, e tali da consentire l'identificazione di ogni singolo elemento in forma, tipologia, qualità e dimensione con indicazione dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare;
- e) relazioni tecniche, calcoli ed elaborati grafici esecutivi generali e di dettaglio relativi agli impianti;
- f) una relazione geologica, geotecnica e idrologica desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata;
- g) i calcoli statici ed il dimensionamento delle strutture portanti;
- h) un elenco dei prezzi unitari redatto per quanto possibile con riferimento all'elenco prezzi informativi provinciale per i lavori pubblici;
- i) un computo metrico dettagliato;
- j) quant'altro eventualmente necessario per l'immediata costruzione dell'opera e l'esatta determinazione dei costi.

Art. 15 (Parere consultivo sul progetto)

(1) I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti secondo le disposizioni provinciali all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico, amministrativo ed economico.

(2) È facoltativa la richiesta del parere all'organo consultivo sui progetti dei lavori di manutenzione, nonché su quelli di fornitura di arredamento e di quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente nel risultato alle finalità cui è destinata.

(3) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

(4) Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettifica di infrastrutture primarie, d'importo inferiore a 500.000 ECU, incluse nei piani urbanistici che siano disposti dalla Provincia.

Art. 16 (Approvazione del progetto)

(1) I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione committente sentito il parere tecnico, amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Giunta provinciale, ove prescritto.

(2) Il rilascio della concessione edilizia non è subordinato alla disponibilità degli immobili se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa.

Art. 17 (Abbellimento di opere pubbliche)

(1) Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al tre per cento del primo miliardo del valore presunto dell'opera e una quota non superiore all'uno per cento dell'importo residuo.

(2) Le amministrazioni possono affidare l'incarico per l'abbellimento direttamente ad un artista oppure indire un concorso pubblico o limitato ad alcuni artisti.

(3) In caso di concorso, alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da esperti.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle costruzioni dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano con interventi di arte pubblica nei quartieri di nuovo insediamento urbano o nei complessi edilizi di particolare interesse sociale. [12\)](#)

12) Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 1 della [L.P. 3 ottobre 2005, n. 8](#).

Art. 18 (Contabilità dei lavori)

(1) Il registro di contabilità dei lavori può essere redatto su fogli singoli da unirsi in fascicoli ad ogni stato d'avanzamento dei lavori.

(2) Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU si può prescindere dalla tenuta dei seguenti documenti contabili: giornale dei lavori, libretti di misura dei lavori e delle provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità. Si può prescindere comunque dalla tenuta del manuale del direttore dei lavori e del registro dei pagamenti. [13\)](#)

13) L'art. 18 è stato sostituito dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

Art. 19 (Collaudi delle opere)

(1) Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici di importo superiore a 300.000 ECU e sono finalizzate ad accertare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le condizioni contrattuali.

(2) Al collaudo dei lavori pubblici di interesse provinciale le amministrazioni committenti provvedono tramite esperti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche di cui alla [legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81](#).

(3) Le operazioni di collaudo devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio fissato in contratto e si concludono con il rilascio del certificato del collaudo tecnico e amministrativo.

(4) Il termine di cui al comma 3 è interrotto qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o l'esecuzione a regola d'arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità.

(5) Il collaudo in corso d'opera può venire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) a seguito di risoluzione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;
- b) per le opere realizzate mediante concessione;
- c) quando sia necessario predisporre nuove perizie di variante ovvero concordare nuovi prezzi;
- d) per lavori particolarmente complessi individuati dal direttore dei lavori;
- e) per le opere suscettibili di utilizzo parziale;
- f) a richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali.

(6) Per i lavori di importo fino a 300.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito dal certificato del direttore dei lavori sulla regolare esecuzione.

Art. 20 (Accettazione delle opere)

(1) Il collaudo statico con esito positivo delle opere strutturali determina gli effetti di cui all'articolo 1669 del codice civile.

(2) Il collaudo tecnico e amministrativo con esito positivo delle opere ne determina l'accettazione. Il periodo di garanzia previsto dal contratto d'appalto per determinate opere decorre dall'approvazione del certificato di collaudo.

(3) Il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 19 non produce gli effetti di accettazione delle opere.

(4) I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al responsabile di progetto, al direttore dei lavori ed all'appaltatore. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di 20 giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo.

(5) In caso di mancata sottoscrizione dei risultati di collaudo nel termine di cui al comma 4 ovvero di mancata presentazione di riserve, le risultanze del collaudo si considerano definitivamente accettate.

Art. 21 (Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)

(1) Per lavori di manutenzione, di sistemazione e di ripristino può essere redatto direttamente il progetto esecutivo.

(2) Per i lavori e interventi di manutenzione della Provincia il provvedimento di approvazione dei programmi di intervento sostituisce l'approvazione del progetto, ad esclusione di lavori d'importo superiore a 300.000 ECU.

Capo V Scelta del contraente per i servizi attinenti alla realizzazione del ciclo di lavori pubblici

Art. 22 (Soggetti ammessi agli appalti di servizi)

(1) Negli appalti pubblici di servizi attinenti alla progettazione, direzione dei lavori e alle altre prestazioni professionali connesse, le offerte possono essere presentate:

- a) da professionisti singoli od associati;
- b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V. del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, project management, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;
- c) da raggruppamenti tra i soggetti, anche eterogenei tra di loro di cui alle lettere a) e b).

(2) Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'esecuzione del servizio e dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione committente.

(3) Gli affidatari degli appalti di servizi non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e attività connesse.

(4) Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica.

(5) Per le opere di competenza della Provincia gli incarichi di progettazione, direzione lavori e le altre connesse prestazioni professionali sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici.

(6) Le spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche per i progetti di competenza della Provincia vengono stimate nel 10 per cento dell'importo presunto delle opere. All'impegno delle predette spese tecniche si provvede contestualmente alla stipula del contratto d'incarico di progettazione al professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l'impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all'atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria. [14](#).



professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curriculum professionali - differenze



Delibera N. 3769 del 29.10.2001 - Modifica del "Disciplinare per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione lavori di opere pubbliche"

14) Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 47 della [L.P. 11 agosto 1998, n. 9](#).

Art. 23 (Concorso di progettazione)

(1) Qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare o definitiva per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico può essere indetto un pubblico concorso o un concorso limitato ad un minimo di tre liberi professionisti.

(2) In caso di concorso il premio da corrispondere al vincitore non può essere superiore all'onorario spettante ai sensi della tariffa professionale per la redazione degli elaborati richiesti e per le spese.

(3) Il premio corrisposto al concorrente cui è affidata la progettazione esecutiva è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo.

(4) Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione committente, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003 - Compensi progettazione e direzione opere pubbliche - tariffe professionali - legittimazione attiva da parte degli Ordini professionali - incarichi a professionisti esterni - mancata disciplina provinciale: art. 105 Statuto

Art. 24 (Scelta del contraente per servizi di progettazione di importo pari o sopra soglia)

(1) Per l'affidamento degli appalti di servizi di progettazione di importo stimato pari o sopra soglia le amministrazioni committenti, esclusi i concessionari di lavori pubblici, sono tenute ad applicare le disposizioni della direttiva 92/50/CEE, al fine di salvaguardare la concorrenzialità e la rotazione degli incarichi.

(2) In particolare la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere acquisita attraverso la dimostrazione di aver svolto nel quinquennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando.


(3) Gli appalti di cui al comma 1 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera d'invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'amministrazione committente contestualmente all'indizione della gara approva l'ordine di importanza basandosi sui seguenti parametri:

- a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;
- b) sull'economicità dell'opera, in particolare rispetto ai costi di gestione e di manutenzione, fermo restando la qualità progettuale;
- c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;
- d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;
- e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando;
- f) [15](#)

15) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 1 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#). La lettera f) è stata abrogata dall'art. 48, comma 1, lettera i), della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.


Art. 25 (Scelta del contraente per servizi di importo sotto soglia)


(1) Gli incarichi di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 ECU possono essere affidati mediante procedura negoziata, garantendo, di norma, la rotazione degli incarichi, ovvero mediante ricorso al concorso di progettazione.

 Delibera N. 717 del 04.03.2002 - Istituzione dell'Elenco dei professionisti di fiducia per l'affidamento di incarichi, di corrispettivo inferiore a 200.000 DSP, relativi a prestazioni professionali connesse alla progettazione e realizzazione di lavori pubblici


Art. 25/bis (Tariffe per le prestazioni libero-professionali)


(1) Le tariffe per le prestazioni libero-professionali previste dalla presente legge sono determinate con regolamento di esecuzione, sentiti i relativi ordini professionali. [16](#)


 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 113 del 02.04.2008 - Statuto di autonomia - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali - abrogazione statale minimi di tariffa - competenza provinciale

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007 - Professionisti - geometra - competenza professionale - il limite delle "modeste costruzioni"

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007 - Professioni - abrogazione delle tariffe minime - disciplina statale - lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per prestazioni professionali - compete alla Provincia autonoma

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005 - Lavori pubblici di interesse provinciale - compensi per incarichi professionali di progettazione ed esecuzione: competenza provinciale - regolamenti provinciali: sono atti a contenuto generale senza obbligo di motivazione - discordanza nei testi: fa fede il testo italiano

16) L'art. 25/bis è stato inserito dall'art. 2 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#), e successivamente sostituito dall'art. 35 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

Capo VI Sistemi di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici

Art. 26 (Procedure di scelta del contraente)

(1) Le procedure di scelta del contraente sono:

- a) la procedura aperta (pubblico incanto);
- b) la procedura ristretta (licitazione privata);
- c) l'appalto concorso;
- d) la procedura negoziata (trattativa privata).







(2) Per le opere di competenza della Provincia la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all'assessore competente. Il sistema di scelta si intende formalmente deciso con la pubblicazione del bando di gara rispettivamente della lettera d'invito.

(2/bis) Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all'entità dell'appalto. [17](#)

(3) Alle gare di procedura aperta e di procedura ristretta della Provincia partecipano:

- a) il Direttore di ripartizione competente in funzione di presidente o un suo delegato;
- b) un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale della Ripartizione ai lavori pubblici e al patrimonio;




- c) un funzionario appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale della ripartizione competente per l'esecuzione del contratto d'appalto.

-  **Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichen Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzweg im Vergabeverfahren**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione - effetti sul contratto d'appalto già concluso - risarcimento del danno**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale c.d. paralizzante - prioritario esame da parte del giudice - annullamento dell'ammissione alla gara del ricorrente principale**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004 - Lavori pubblici - partecipazione a due bandi su medesimo terreno - legittimità in assenza di esplicito divieto in entrambi i bandi - dicitura "chiavi in mano"**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa**

17) Il comma 2/bis dell'art. 26 è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della [L.P. 27 febbraio 2012, n. 5](#).

Art. 27 (Procedura aperta)

- (1) La procedura aperta è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni impresa interessata, in possesso dei requisiti richiesti dall'amministrazione committente, può presentare la propria offerta.
- (2) Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.
- (3) Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 52 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara.
- (4) Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini di cui ai commi 2 e 3 devono essere prolungati adeguatamente.
- (5) Il procedimento termina con l'aggiudicazione.
- (6) L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri**
-  **T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovuto Appalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito**

Art. 28 (Procedura ristretta)

- (1) La procedura ristretta è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente invita le imprese preventivamente prescelte a presentare la propria offerta.
- (2) Il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni committenti, non può essere inferiore a 37 giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara per i lavori pari o sopra soglia e di 20 giorni per quelli sotto soglia.

(3) Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex o per fax. In questi ultimi tre casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza dei termini di cui al comma 2.

(4) Qualora il numero delle imprese che hanno richiesto di essere invitate alla gara sia inferiore a cinque, l'amministrazione committente estende l'invito ad altre imprese. In questo caso l'amministrazione committente invita comunque le imprese le cui domande siano pervenute dopo il termine prescritto nel bando.

(5) Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

(6) Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 40 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

(7) Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, i termini di cui ai commi 5 e 6 devono essere prolungati adeguatamente.

(8) Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

(9) L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007 - Appalto pubblico di forniture - procedura ristretta - si articola in due fasi - fase di pre-qualifica - mancata allegazione copia documento identità alla dichiarazione sostitutiva - esclusione della ditta: illegittimità - dichiarazioni irregolari ed omissioni - esclusione automatica dei richiedenti non prevista dal bando - motivazione

Art. 29 (Appalto concorso)

(1) L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'impresa invitata alla gara presenta il progetto esecutivo dei lavori e indica le condizioni alle quali è disposta ad eseguirlo sulla base di un progetto preliminare o definitivo predisposto dall'amministrazione committente. A carico dell'impresa aggiudicataria può essere posto l'onere per l'ottenimento di tutti i prescritti pareri e nulla osta, compresa la concessione edilizia e la licenza d'uso. [18](#)

(2) Si può ricorrere all'appalto concorso:

- a) per la realizzazione di opere complesse per le quali si ritenga opportuno avvalersi, sin dalla fase di progettazione, delle imprese che abbiano particolare esperienza nel settore;
- b) quando la realizzazione dell'opera richiede la ricerca di speciali soluzioni tecniche ovvero speciali metodi di esecuzione.

(3) L'amministrazione committente approva le direttive di massima e le condizioni dell'appalto concorso e nomina la commissione, composta da non più di nove membri in prevalenza tecnici, chiamata ad esprimere il giudizio:

- a) sulla documentazione presentata ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara;
- b) sugli elementi economici e tecnici delle offerte.





(4) I termini per la ricezione delle domande di partecipazione nonché delle offerte sono quelli stabiliti per la procedura ristretta.

(5) Il contratto è stipulato con l'impresa prescelta dalla commissione, salvo che l'amministrazione committente decida di non procedere alla stipulazione.

Art. 30 (Procedura negoziata)

(1) La procedura negoziata è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione committente tratta con una o più imprese di propria scelta le condizioni del contratto.

(2) Qualora alla trattativa di cui al comma 1 siano coinvolte più imprese si procede mediante gara informale.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004 - Verträge der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - technische Kommission - Unterausschuss
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti

18) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).




(3) La gara informale è soggetta unicamente alle seguenti norme procedurali:

- a) le offerte sono presentate in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura;
- b) non sono accettate offerte dopo il termine di scadenza;
- c) all'apertura delle offerte possono partecipare gli offerenti.

(4) La gara informale non termina con l'aggiudicazione.

(5) Nel caso di appalti pari o sopra soglia i termini di ricezione delle offerte sono di 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione della lettera d'invito.

(6) Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'appalto, il termine di cui al comma 5 deve essere prolungato adeguatamente.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata - procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi

Art. 31 (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara)

(1) Si può ricorrere alla procedura negoziata, senza la pubblicazione di un bando di gara, nei seguenti casi:

- a) quando le procedure aperte, le procedure ristrette e gli appalti concorso siano andati deserti; alla procedura negoziata, da esperire mediante gara informale, sono invitate in ogni caso le imprese invitate alla gara andata deserta;
- b) quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio delle procedure aperte e ristrette. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni committenti; le opere devono riferirsi a prevenzione, protezione e ripristino;
- c) quando l'esecuzione dei lavori per motivi tecnici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva può essere affidata solo ad una determinata impresa;
- d) quando l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 150.000 ECU;
- e) in caso di appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni sottoposti a vincolo di tutela dei beni culturali;
- f) per lavori complementari che non figurano nell'appalto inizialmente aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni committenti oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo cumulato degli appalti affidati per i lavori complementari non può superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;
- g) per il completamento dell'opera a seguito di risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore, sempreché l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi un terzo dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale; [19](#);
- h) per il completamento del lavoro a seguito di scioglimento del contratto per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore

o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso, sempreché l'importo complessivo dei lavori da riappaltare non superi la metà dell'importo dei lavori dell'appalto iniziale.

(2) Al finanziamento delle spese per il completamento di opere pubbliche può provvedersi, in tutto o in parte, mediante utilizzo dei fondi impegnati nei bilanci degli esercizi precedenti e non utilizzati a causa della risoluzione del contratto originario. [20](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003 - Rapporti fra legislazione statale e leggi regionali e provinciali: d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266. Appalti pubblici: trattativa privata per lavori complementari di opere pubbliche

19) La lettera g) è stata sostituita dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

20) Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 47 della [L.P. 11 agosto 1998, n. 9](#).

Art. 32 (Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara)

(1) Si ricorre alla procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara nei seguenti casi:

- a) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca o di sviluppo;
- b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

Art. 33 (Contenuto del bando di gara)

(1) Il bando di gara contiene:

- a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telex o fax dell'amministrazione committente, luogo di esecuzione, caratteristiche generali del lavoro, natura ed entità della prestazione, indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo ovvero se il lavoro è suddiviso in lotti;
- b) sistema di scelta del contraente;
- c) criterio e metodo di aggiudicazione;
- d) categorie e classifica di qualificazione SOA rispettivamente categorie previste dall'albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 nonché eventuali condizioni minime di carattere economico e tecnico, che l'imprenditore deve soddisfare; [21](#)
- e) tempo utile per l'esecuzione dei lavori;
- f) denominazione ed indirizzo del servizio presso cui possono essere richiesti i capitolati d'appalto ed i documenti complementari nonché importo e modalità di versamento della somma eventualmente necessaria per ottenere tali documenti;
- g) termine ultimo per la richiesta dei capitolati d'appalto e della documentazione complementare;
- h) termine per la presentazione delle domande di invito in caso di procedura ristretta ed appalto concorso nonché indirizzo cui devono essere trasmesse e lingua in cui devono essere redatte;
- i) termine per la presentazione dell'offerta, indirizzo cui devono essere trasmesse, lingua in cui devono essere redatte, nonché data, ora e luogo fissato per l'apertura dei plichi contenenti le offerte in caso di procedura aperta;
- j) indicazione della cauzione provvisoria e definitiva;
- k) modalità essenziali di finanziamento e pagamento e riferimento alle disposizioni in materia;
- l) tempo della consegna dei lavori;
- m) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- n) categoria del lavoro prevalente ai fini dell'affidamento in subappalto dei lavori, nonché eventuali opere scorporabili;
- o) eventuali altre indicazioni.

(2) Per gli appalti sopra soglia il bando di gara è redatto nelle forme previste dall'allegato A.



Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74 - Trento: legge provinciale sugli appalti - individuazione dei lavori pubblici a corpo o a misura - competenza statale: fa parte dell'ordinamento civile



TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296 - Bando di gara - requisito di ammissione - non configurabilità quale criterio di aggiudicazione


-

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata - procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 27.06.1998 - Capitolato d'oneri - previsione di esclusione espressa - contenuto tipo del bando e oneri documentali ulteriori - discrezionalità della amministrazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997 - Gara: violazione di formalità - mancata previsione di comminatoria di esclusione - vale il principio teleologico
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997 - Esclusione dalla gara - criterio teleologico e criterio formale Atti redatti nelle due lingue - fa testo la lingua italiana - bandi di gara Esclusione dalla gara per motivo espressamente previsto nel bando - è atto dovuto Appalto pubblico di forniture - suddivisione in lotti - è scelta di merito
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996 - Esclusione da una gara per irregolarità della documentazione - serve previsione espressa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996 - Documento prescritto dal bando di gara - tassatività della produzione- clausole derogabili e inderogabili
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996 - Appalti: criteri di valutazione delle offerte - indicazione nel bando di gara - facoltatività di una commissione giudicatrice diversa dall'amministrazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996 - Appalto concorso - nessun obbligo di comunicazione delle sedute per l'apertura delle offerte - mancata indicazione per la PA di un termine per l'invito a presentare le offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996 - Pubblico incanto - offerta plurima - viola le norme del bando che non ammette "varianti"

21) La lettera d) è stata sostituita dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Art. 34 (Pubblicità del bando di gara)

- (1) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro, il bando di gara è pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune dove ha sede l'amministrazione committente. [22](#)
- (2) Qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a 2.500.000 euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi anche nell'albo e sull'apposito sito informatico della Provincia. [22](#)
- (3) Per gli appalti pari o sopra soglia l'amministrazione committente è tenuta altresì all'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara nonché della preinformazione sugli appalti che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.
- (4) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 1.000.000 di euro, il bando di gara non è pubblicato purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate. Lo svolgimento di questa procedura viene regolato in conformità a quanto disposto per la gara informale. [22](#)
- (5) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 50.000 ECU il bando di gara non è pubblicato.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri


22) I commi 1, 2 e 3 sono stati sostituiti dall'art. 3 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#).


Art. 34/bis (Pubblicità del bando di gara per gli appalti di forniture e servizi)

- (1) Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee ed è pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune ove ha sede l'amministrazione committente, sia sull'apposito sito informatico della Provincia, fatti salvi i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), riguardanti opere che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.

(2) Qualora l'importo delle forniture o dei servizi sia inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara, purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in tale numero imprese qualificate; in questo caso trova applicazione quanto disposto dall'articolo 30, comma 3.

(3) Qualora l'importo degli appalti di forniture o degli appalti di servizi sia pari o inferiore a 50.000 euro, l'amministrazione committente ha facoltà di trattare con una o più imprese di propria scelta. [23\)](#)

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte


 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003 - Appalti pubblici di servizi di valore comunitario - obbligo di procedura concorrenziale - formalità pubblicitarie - eccezionalità della trattativa privata - illegittimità dell'affidamento a soggetto che ha curato la fase progettuale - risarcimento danni per perdita di chance: criteri


23) L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 4 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#).

Art. 35 (Pubblicità successiva alla gara)

(1) Le amministrazioni committenti pubblicano con le modalità previste all'articolo 34:

- a) l'elenco delle imprese invitate;
- b) l'elenco delle imprese partecipanti alla gara;
- c) il nominativo dell'impresa aggiudicataria ed il prezzo offerto.

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato

Capo VII

Criteri di aggiudicazione dei contratti attinenti alla realizzazione di lavori pubblici

Art. 36 (Criteri di aggiudicazione)





































(1) I contratti per lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ovvero parte a corpo e parte a misura e sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:





- a) quello del prezzo più basso;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(2) Quando l'amministrazione committente ha adottato il criterio del prezzo più basso, tale prezzo è determinato:

- a) col metodo dell'offerta prezzi unitari, di cui all'articolo 37;
- b) col metodo del ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione, di cui all'articolo 38.

(3) Negli appalti pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro l'amministrazione committente può prevedere a carico dell'impresa aggiudicataria la predisposizione di parte degli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2. Nell'elenco delle prestazioni posto a base di gara deve essere previsto un importo per oneri di progettazione, calcolato sulla base della vigente tariffa professionale. Nell'elaborazione degli elaborati richiesti l'impresa aggiudicataria deve rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall'amministrazione committente. Gli elaborati devono essere consegnati al direttore dei lavori in relazione all'avanzamento dei lavori e su sua tempestiva richiesta. Il direttore dei lavori deve esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento. [24\)](#)

-  Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74 - Trento: legge provinciale sugli appalti - individuazione dei lavori pubblici a corpo o a misura - competenza statale: fa parte dell'ordinamento civile
-  TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all'impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l'amministrazione
-  TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136 - Giustizia amministrativa - esecuzione del giudicato - ricorso per ottemperanza - annullamento dell'aggiudicazione di pubblico appalto - effetti
-  TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20 - Gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici - individuazione del criterio di aggiudicazione - valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante - limiti alla sindacabilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 22.10.2008 - Öffentliches Vergabeverfahren - Annullierung des definitiven Zuschlages - Eröffnung des Verfahrens erforderlich
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità - annullamento della gara - contratto già stipulato - giurisdizione giudice ordinario
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichen Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzweg im Vergabeverfahren
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 331 del 13.11.2007 - Verwaltungstätigkeit - Selbstschutz - Prinzip der guten Verwaltungsführung - Vergabeverfahren - Annullierung der Ausschreibung vor der Zuschlagserteilung
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - dimidiazione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedurali - annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007 - Appalti di opere pubbliche - gara - costi di sicurezza - ribassi - inammissibili
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007 - Appalti pubblici - criteri generali di valutazione delle offerte - introduzione di sottocriteri ed elementi di specificazione e integrazione - facoltà discrezionale della commissione di gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 08.01.2007 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione - effetti sul contratto d'appalto già concluso - risarcimento del danno
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 6 del 08.01.2007 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale c.d. paralizzante - prioritario esame da parte del giudice - annullamento dell'ammissione alla gara del ricorrente principale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione - risarcimento del danno
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004 - Diritto di accesso ai documenti - casi di esclusione - gara d'appalto: copia delle offerte dei concorrenti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004 - Pubblico incanto di fornitura - poteri del giudice amministrativo - consulenza tecnica d'ufficio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004 - Lavori pubblici - partecipazione a due bandi su medesimo terreno - legittimità in assenza di esplicito divieto in entrambi i bandi - dicitura "chiavi in mano"
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentation des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substanzieller Natur
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002 - Appalto pubblico di forniture - clausole del bando - impugnabilità immediata - clausola illegittima per violazione principio della par condicio - perdita di chance - risarcimento danni: criterio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata - procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadensersatz - Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen Akten Öffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschuß nach Abschluß des Werkvertrages
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000 - Appalti pubblici - impugnazione di esclusione dalla gara - aggiudicatario non riveste qualifica di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 316 del 09.11.1998 - Modifica criteri di valutazione in corso di gara - illegittimità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 28.09.1998 - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - betrifft auch ihre Genehmigung
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996 - Non effettuata aggiudicazione di lavori pubblici - motivazione specifica Aggiudicazione - adempimenti successivi - competenza

24) Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#), successivamente sostituito dall'art. 1 della [L.P. 3 ottobre 2005, n. 8](#).

Art. 37 (Metodo dell'offerta prezzi unitari)

(1) Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo dell'offerta prezzi unitari, l'offerente formula la propria offerta sul modulo predisposto dall'amministrazione committente, contenente:

- a) la descrizione delle singole prestazioni senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari;
- b) l'unità di misura e la quantità prevista per ogni singola prestazione.

(2) L'offerente restituisce all'amministrazione committente il modulo di cui al comma 1, compilato con l'indicazione dei singoli prezzi unitari per ogni prestazione e con i prodotti di detti prezzi unitari per le quantità. La somma di tali prodotti è indicata in calce al modulo e costituisce il prezzo complessivo offerto. I prezzi unitari sono indicati esclusivamente in cifre.

(3) Ogni foglio del modulo è sottoscritto dal concorrente.





(4) L'amministrazione committente procede all'aggiudicazione a favore dell'impresa che ha presentato l'offerta più bassa, salvo successiva verifica dei calcoli presentati.

(5) I concorrenti interessati hanno diritto di essere presenti alle verifiche.

(6) Qualora si riscontrino errori di calcolo per effetto dei quali il prezzo più basso sia stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questo, previo annullamento della precedente aggiudicazione e previa verifica del conteggio presentato. Tale procedura è eventualmente ripetuta per le offerte successive.

(7) Non sono ammesse offerte che superino l'importo fissato nel bando di gara.

(8) Qualora in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare le quantità previste per ogni singola prestazione, i prezzi unitari offerti rimangono fissi ed invariabili fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo complessivo offerto.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005 - Appalti pubblici - garanzia di originalità e di certezza della provenienza dell'offerta - correzioni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 389 del 29.12.1998 - Gara: controllo di tutte le offerte e non solo di quella più vantaggiosa - omissione dell'indicazione di un'unica voce di prezzo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997 - Offerta di prezzi unitari - essenzialità della determinazione dei singoli prezzi Finalità del metodo dell'offerta di prezzi unitari


Art. 38 (Metodo del ribasso percentuale)

(1) Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo del ribasso percentuale, l'offerente formula la propria offerta in termini di ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione committente.

(2) I lavori sono aggiudicati a colui che ha presentato l'offerta più bassa per l'amministrazione committente e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel bando di gara.

(3) Alla gara non sono ammesse offerte in aumento.

(4) È esclusa la prefissione da parte dell'amministrazione committente di un limite di ribasso.

 T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 07.07.2001 - Gara pubblica - offerte - indicazione della percentuale di ribasso - decorrenza del termine di impugnazione - domanda di risarcimento del danno formulata in pubblica udienza














Art. 39 (Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

(1) L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata sulla base di una pluralità di criteri di valutazione, tra cui il prezzo e altri criteri da individuarsi in base al tipo di lavoro da realizzare, quali il tempo di esecuzione, il costo di utilizzazione e di manutenzione, il rendimento, il valore tecnico ed estetico dell'opera, la considerazione di misure ambientali e di misure volte alla realizzazione della parità di trattamento fra uomo e donna, nonché in base a ulteriori criteri da stabilirsi anche questi a seconda del tipo di lavoro da realizzare. [25\)](#)

(2) Nel bando di gara sono indicati gli elementi di valutazione che vengono applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

(3) Il coefficiente numerico assegnato all'elemento prezzo deve essere superiore ai singoli coefficienti numerici assegnati agli altri elementi di valutazione.





(4) L'amministrazione committente può, nel caso di appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro, prevedere a carico delle imprese concorrenti la predisposizione di parte degli elaborati di cui all'articolo 14, comma 2. Nell'elaborazione di tali elaborati le imprese devono rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto fornito dall'amministrazione committente. [25\)](#)

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008 - Appalti pubblici - associazione temporanea di imprese - responsabilità impresa capogruppo e altre imprese - commissione di gara - valutazione delle offerte - limiti al sindacato giurisdizionale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 112 del 02.04.2008 - Appalti pubblici di servizi - offerta economicamente più vantaggiosa - procedura di incarico dei professionisti - fissazione compensi - abrogazione delle tariffe fisse o minime - spetta alla Provincia regolamentazione compensi libero-professionali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008 - Appalti pubblici - verifica dei conteggi e verifica dell'anomalia - giudizio di discrezionalità tecnica - determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - possibile individuazione di altri criteri non elencati nella norma - sistema di qualificazione per gli esecutori - art. 1 D.P.R. n. 34/2000 - inapplicabilità in provincia di Bolzano
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005 - Contratti della P.A. - gara - mancata previsione di punteggio minimo nel bando - commissione tecnica - può introdurre ex post solo elementi di specificazione - appalto pubblico di forniture - previsione clausola di sbarramento - offerta economicamente più vantaggiosa - domanda risarcimento danni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004 - Termine di impugnazione - nozione di piena conoscenza dell'atto - appalti di opere pubbliche - subappalto - richiesta di autorizzazione solo dopo aggiudicazione - contenuto del bando - organigramma di cantiere - richiesta da parte della P.A. di chiarimenti e integrazioni documentali - commissione tecnica - valutazione degli organigrammi - commissione giudicatrice - può introdurre elementi di specificazione - valutazione tecniche ed economiche - punteggio basta come motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 501 del 23.11.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economicamente più vantaggiosa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002 - Giustizia amministrativa - impugnabilità medesimo provvedimento con più ricorsi - appalto di pubblici servizi - bando - offerta di temporanea associazione di imprese - criterio dell'offerta più vantaggiosa - domanda di risarcimento danni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti

25) L'art. 39 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#), e successivamente modificato dall'art. 5 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#). Il comma 1 è stato modificato dall'art. 48, comma 1, lettera i), della [L.P. 10 giugno 2008, n. 4](#).







Art. 40 (Disposizioni comuni generali)

- (1) Gli inviti di gara devono essere diramati a mezzo di servizio postale raccomandato di Stato.
- (2) Nel caso di presentazione di due offerte aventi lo stesso oggetto, da parte dello stesso soggetto, è presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo.
- (3) Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria e di altri.
- (4) Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.
- (5) Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno, previa verbalizzazione delle sedute.
- (6) Si procede all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.
- (7) In caso di offerte uguali si procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.
- (8) Le imprese ammesse alla gara rimangono vincolate alla propria offerta per 60 giorni dalla data di aggiudicazione.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità - annullamento della gara - contratto già stipulato - giurisdizione giudice ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005 - Appalti pubblici - garanzia di originalità e di certezza della provenienza dell'offerta - correzioni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione

Art. 40/bis (Forniture e servizi)

- (1) Le disposizioni relative all'affidamento dell'appalto di cui ai Capi VI e VII si applicano, fino all'approvazione del certificato di collaudo dell'intera opera, anche a forniture e servizi volti ad assicurare la realizzazione, il completamento, la manutenzione, la piena funzionalità dell'opera rispetto alla finalità cui essa è destinata.
- (2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla fornitura e ai servizi collegati a interventi di manutenzione a immobili di cui al programma annuale. [26](#)

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 79 del 17.03.2008 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - gara - offerte - direttore dei lavori - tecnici ausiliari - presentazione curriculum professionali - differenze
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007 - Appalti pubblici - mancata aggiudicazione alla ditta con maggiore punteggio - clausola che prevede facoltà di non conferimento incarico - legittimità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007 - Giustizia amministrativa - motivi di ricorso - motivi aggiunti - settori c.d. sensibili - diminuzione dei termini processuali - appalti pubblici - bando di gara - disposizioni procedurali - annullamento in autotutela - clausole del bando riscontrate illegittime in corso di gara - tramutazione requisito minimo di partecipazione in criterio di valutazione - obbligo di motivazione - risarcimento danni per mancata aggiudicazione - perdita della chance - criteri
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007 - Appalto pubblico di forniture - procedura ristretta - si articola in due fasi - fase di pre-qualifica - mancata allegazione copia documento identità alla dichiarazione sostitutiva - esclusione della ditta: illegittimità - dichiarazioni irregolari ed omissioni - esclusione automatica dei richiedenti non prevista dal bando - motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005 - Appalto di forniture - ditta esclusa dalla procedura - presentazione campioni non conformi al capitolato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance

26) L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 36 della [L.P. 8 aprile 2004, n. 1](#).









Capo VIII

Criteria di selezione qualitativa dei soggetti partecipanti

Art. 41 (Soggetti ammessi alle gare)

(1) Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

- a) le imprese individuali, le società commerciali e le società cooperative;
- b) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615/ter del codice civile tra imprese individuali, società commerciali e società cooperative;
- c) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615/ter del codice civile;
- e) altri soggetti di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e statali.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008 - Ricorso principale e ricorso incidentale - coesistenza in gara d'appalto - esame prioritario ricorso principale - conferimento d'azienda - non comporta interruzione attività d'impresa - lex specialis - portata vincolante
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008 - Giustizia amministrativa - rito abbreviato ex art. 23 bis L. n. 1034/1971 - dimidiazione termini processuali - gara - partecipazione di ATI costituenda - polizza fideiussoria relativa a cauzione provvisoria
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 06.05.2008 - Appalti pubblici - associazione temporanea di imprese - responsabilità impresa capogruppo e altre imprese - commissione di gara - valutazione delle offerte - limiti al sindacato giurisdizionale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004 - Termine di impugnazione - nozione di piena conoscenza dell'atto - appalti di opere pubbliche - subappalto - richiesta di autorizzazione solo dopo aggiudicazione - contenuto del bando - organigramma di cantiere - richiesta da parte della P.A. di chiarimenti e integrazioni documentali - commissione tecnica - valutazione degli organigrammi - commissione giudicatrice - può introdurre elementi di specificazione - valutazione tecniche ed economiche - punteggio basta come motivazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave nell'attività professionale del appaltatore - incapacità emerse in lavori pregressi
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000 - Appalto di opere pubbliche - raggruppamento di imprese - legittimazione a ricorrere spetta a ciascuna delle imprese - impossibilità di quantificazione immediata dei danni per lesione di interessi legittimi


Art. 41/bis [27\)](#)

27) L'art. 41/bis è stato inserito dall'art. 28, comma 1, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#), e successivamente abrogato dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 16 ottobre 2009, n. 7](#).

Art. 42 (Requisiti dei consorzi per la partecipazione alle gare)

(1) I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.

(2) I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.

-  TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti - partecipazione di ATI costituenda - intestazione della polizza fideiussoria



Art. 43 (Riunione di concorrenti)

(1) Le associazioni temporanee possono essere strutturate:

- a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;
- b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
- c) in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.

(2) All'atto della presentazione dell'offerta le singole imprese dichiarano, con scrittura privata, di volersi riunire, nel caso di aggiudicazione, in riunione temporanea d'impresa. L'offerta dovrà essere sottoscritta dalle singole imprese che hanno dichiarato di volersi riunire. Le singole imprese, facenti parte della riunione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.

(3) L'offerta dei concorrenti associati comporta la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro nei confronti dell'amministrazione committente, delle imprese subappaltatrici e dei fornitori.

(4) È fatto divieto agli offerenti di partecipare alla gara in più di una società temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio.

(5) La responsabilità solidale di cui al comma 3 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale, ovvero nell'ambito della forma combinata, per l'esecuzione dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005 - Appalto pubblico di forniture - bando - formulario contenente i requisiti tecnici dei prodotti offerti - incompleta compilazione - divieto di contemporanea partecipazione imprese singole e componenti ATI



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002 - Giustizia amministrativa - impugnabilità medesimo provvedimento con più ricorsi - appalto di pubblici servizi - bando - offerta di temporanea associazione di imprese - criterio dell'offerta più vantaggiosa - domanda di risarcimento danni



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
















T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000 - Appalto di opere pubbliche - raggruppamento di imprese - legittimazione a ricorrere spetta a ciascuna delle imprese - impossibilità di quantificazione immediata dei danni per lesione di interessi legittimi

Art. 44 (Esclusione dalla partecipazione alla gara)

(1) Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti che:

- a) si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, o nei cui confronti sia in corso una di queste procedure;
- b) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide gravemente sulla moralità professionale;
- c) nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione committente;
- d) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- e) si siano resi responsabili, nel quinquennio precedente la gara, di grave inadempienza contrattuale per frode o negligenza, che ha comportato la risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'appaltatore; [28\)](#)
- f) non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato di residenza o dello Stato italiano; [29\)](#)
- g) si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per concorrere all'appalto. [29\)](#)



-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008 - Contratti della P.A. - ammissione dei concorrenti - ulteriori fasi in cui adottare decisioni di "non ammissione" - partecipazione di due soggetti - interesse all'impugnativa del concorrente escluso dalla gara - false dichiarazioni per concorrere all'appalto - elemento soggettivo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A. - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale e ricorso principale - ipotesi di due sole imprese rimaste in gara - reciproche contestazioni circa ammissione alla gara - possibilità di contemporaneo accoglimento dei due gravami - prescrizioni vincolanti nel bando - nessuna discrezionalità amministrativa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004 - Gare di appalto pubbliche - ordine di trattazione del ricorso principale - dipende dalla priorità logica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave nell'attività professionale del appaltatore - incapacità emerse in lavori pregressi
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 437 del 07.10.2004 - Appalti pubblici - esclusione dalla gara per errore grave - divergenza tra normativa statale e provinciale subprocedimento di verifica
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004 - Contratti della P.A. - bando - imperatività delle clausole di esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002 - Öffentliche Ausschreibung - Präsentation des Angebots in einem eigenen Umschlag - Vorschrift substantzieller Natur
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich

28) La lettera e) è stata sostituita dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

29) Le lettere f) e g) sono state aggiunte dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

Art. 45 (Albo provinciale di preselezione degli appalti di lavori pubblici sotto soglia)

- (1) Per gli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale sotto soglia la Provincia promuove un sistema di qualificazione fondato su un Albo di preselezione di carattere provinciale. [30\)](#)
- (2) La Giunta provinciale nomina la consulta provinciale per l'albo di preselezione. Essa è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza della Provincia, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati.
- (3) La consulta elabora ed aggiorna i criteri di accesso all'albo, nonché i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione ed istituisce ed aggiorna entro il 31 ottobre di ogni anno il relativo Albo per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. I criteri prevedono altresì le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai principi desumibili della normativa comunitaria, nonché della disciplina antimafia ed in materia di prevenzione. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione.
- (4) L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni committenti.
- (5) L'albo è organizzato presso l'ufficio provinciale competente per l'appalto dei lavori pubblici nei settori edilizia e servizi tecnici, costruzione di strade e impiantistica. È facoltà dell'Amministrazione provinciale di affidare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano l'incarico di compiere le attività necessarie alla formazione ed all'aggiornamento della banca dati che forma la base per l'organizzazione e gestione dell'albo medesimo. [31\)](#)
- (6) Per la prima istituzione dell'albo di preselezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione un avviso indicante le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo.
- (7) Ogni modifica dei criteri e delle modalità di accesso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- (8) La consulta può disporre la cancellazione dall'albo qualora un'impresa perda uno dei requisiti prescritti per l'iscrizione. La cancellazione è disposta previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Contro il provvedimento di cancellazione può essere proposto ricorso gerarchico improprio alla Giunta provinciale.

(9) L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori di cui al comma 1. Ai fini di ammissione alle gare non possono essere richiesti altri requisiti di carattere amministrativo, tecnico, economico e finanziario, nè essere pretesi documenti che siano già stati depositati ai fini dell'iscrizione all'albo. Le imprese iscritte sono tenute a presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza.

(10) Per l'istituzione e la gestione dell'Albo provinciale di preselezione viene emanato un apposito regolamento di attuazione.

30) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

31) Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

Art. 46 (Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto)

(1) Per gli appalti di lavori sopra soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è in possesso di attestazione SOA per la categoria e la classifica prescritte. [32](#)

(2) Per gli appalti di lavori sotto soglia l'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45.

(3) Per lavori d'importo fino a 300.000 ECU è sufficiente l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, qualora l'impresa non risulti iscritta all'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinaione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara

32) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Art. 47 (Documenti da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto)

(1) Per partecipare alla gara d'appalto sopra soglia l'impresa deve produrre i seguenti documenti:

- a) l'attestazione SOA e i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 46; [33](#)
- b) i certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, prodotti per il titolare o per i legali rappresentanti dell'impresa e per i direttori tecnici;
- c) il certificato d'iscrizione nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio;
- d) dichiarazione con la quale l'imprenditore attesti:
 - 1) di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave, delle discariche e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi o del ribasso e possano influire sull'esecuzione dei lavori; inoltre, di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver disponibili l'attrezzatura, i tecnici e la manodopera necessari per l'esecuzione dei lavori;
 - 2) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi contrattuali e di quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - 3) di essere in regola con il versamento dei contributi degli enti previdenziali (per l'Italia Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS -, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL -, e Cassa Edile).

(2) Per partecipare alla gara d'appalto sotto soglia l'impresa deve produrre il certificato d'iscrizione all'Albo provinciale di cui all'articolo 45 ad esclusione delle gare indette dalla Provincia.














(3) Le imprese devono presentare in ogni caso l'attestazione del deposito della cauzione provvisoria nonché la dichiarazione di cui al comma 1, lettera d).

(4) L'amministrazione committente può invitare i concorrenti a completare o chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti previsti. L'amministrazione committente può altresì accertare con qualsiasi mezzo di prova il

contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate per la partecipazione alla gara.

(5) L'impresa è autorizzata a presentare in sostituzione delle dichiarazioni e dei documenti richiesti ai commi 1 e 2, un'unica dichiarazione di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.







(6) I documenti accertanti il possesso dei requisiti prescritti sono presentati dall'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, qualora l'importo contrattuale superi l'importo di 300.000 ECU, esclusi i documenti prescritti dalla normativa antimafia, che devono essere presentati secondo la normativa vigente.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006 - Appalto pubblico - mancata produzione di documenti a pena di esclusione dalla gara - nessuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine alla valutazione dell'offerta
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006 - Contratti della P.A. - gara - fasi della qualificazione e dell'offerta tecnica - apertura delle buste - offerte tecniche - offerta tecnico-economica - apertura dei plichi - determinazione dei criteri di valutazione - inosservanza anche di una sola prescrizione del bando - condizioni per l'esclusione dalla gara
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale e ricorso principale - ipotesi di due sole imprese rimaste in gara - reciproche contestazioni circa ammissione alla gara - possibilità di contemporaneo accoglimento dei due gravami - prescrizioni vincolanti nel bando - nessuna discrezionalità amministrativa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006 - Appalto pubblico di forniture - errore formale nell'offerta - illegittimità del riesame dell'offerta da parte della commissione di gara - regolarizzazione tardia della documentazione di gara - limiti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005 - Appalti pubblici - bando: prescrizione di due dichiarazioni bancarie a corredo dell'offerta - legittimità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005 - Appalti pubblici - annullamento aggiudicazione - incompatibilità del bando di gara con diritto comunitario - restrizione stabilita da norme nazionali - condizioni di lavoro previste da normativa italiana - imposizione ad impresa austriaca di pagamento contributi a cassa edile provinciale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004 - Appalti pubblici - ottemperanza alle norme sul collocamento obbligatorio - L. n. 68/1999 - semplice dichiarazione del concorrente
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 29.04.1998 - Gara - smarrimento di un documento di un offerente - doverosità di richiesta di un duplicato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997 - Clausole di esclusione dalla gara - imperatività del bando
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997 - Capitolato - mancata previsione di produzione di copie autentiche - basta semplice fotocopia
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996 - Esclusione da una gara per irregolarità della documentazione - serve previsione espressa

33)La lettera a) è stata sostituita dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Art. 48 (Esclusione successiva all'aggiudicazione)

(1) Qualora, entro i termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto ovvero non abbia costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 50 oppure non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e assegna i lavori al concorrente che segue in graduatoria oppure affida i lavori con procedura negoziata previa gara informale.

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 11.03.2008 - Contratti della P.A. - ammissione dei concorrenti - ulteriori fasi in cui adottare decisioni di "non ammissione" - partecipazione di due soggetti - interesse all'impugnativa del concorrente escluso dalla gara - false dichiarazioni per concorrere all'appalto - elemento soggettivo
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006 - Giustizia amministrativa - ricorso incidentale e ricorso principale - ipotesi di due sole imprese rimaste in gara - reciproche contestazioni circa ammissione alla gara - possibilità di contemporaneo accoglimento dei due gravami - prescrizioni vincolanti nel bando - nessuna discrezionalità amministrativa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004 - Contratti della P.A. - gara - non giustificata esclusione di un concorrente per mere irregolarità formali
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich

Art. 49 (Cauzione provvisoria)

- (1) L'impresa che intende partecipare a una gara di appalto per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU deve costituire una cauzione provvisoria in contanti o presentare fidejussione bancaria per un importo pari al cinque per cento dell'importo dei lavori indicato nel bando di gara.
- (2) La cauzione provvisoria resta vincolata fino alla stipulazione del contratto; le cauzioni provvisorie degli altri offerenti sono svincolate appena ultimata la gara.
- (3) Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti a stipulare il contratto, salvo che per causa a lui non imputabile, l'amministrazione committente, a titolo di penalità, incamera la cauzione provvisoria. [34\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 16.05.2008 - Giustizia amministrativa - rito abbreviato ex art. 23 bis L. n. 1034/1971 - dimidiazione termini processuali - gara - partecipazione di ATI costituenda - polizza fidejussoria relativa a cauzione provvisoria

34) Vedi anche l'art. 16 della [L.P. 25 febbraio 1986, n. 5](#):

Art. 16 (Cauzioni a favore della Provincia)

(1) In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione o altra similare garanzia, a favore della Provincia, sue aziende o istituti locali di diritto pubblico da essa istituiti, questa può essere costituita da reale e valida cauzione secondo le vigenti norme di contabilità, oppure da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito appositamente autorizzate, oppure da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Vedi anche l'art. 44 della [L.P. 14 agosto 2001, n. 9](#):

Art. 44 (Cauzioni degli enti pubblici territoriali)

(1) In deroga alle disposizioni provinciali che impongono la presentazione di cauzioni a favore dei comuni o della Provincia, a garanzia della regolare esecuzione di lavori, la prestazione della cauzione non è dovuta, qualora il soggetto che esegue o fa eseguire i lavori sia un ente pubblico territoriale.

Art. 50 (Cauzione definitiva)

- (1) L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia bancaria, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. La garanzia bancaria deve essere costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile e con l'obbligo dell'istituto di credito di effettuare il versamento della cauzione a semplice richiesta dell'amministrazione appaltante e senza alcuna riserva. [35\)](#)
- (2) La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'incameramento della cauzione provvisoria e la revoca dell'affidamento.
- (3) La cauzione definitiva copre gli oneri conseguenti al mancato o inesatto adempimento contrattuale imputabile all'esecutore e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere, ovvero decorsi i termini per l'effettuazione del collaudo. [34\)](#)
- (4) I fondi derivanti dall'incameramento di cauzioni a seguito di inadempimento di obbligazioni del contratto da parte dell'appaltatore e necessari per l'esecuzione d'ufficio delle relative lavorazioni costituiscono fondi vincolati che vengono assegnati, su motivata richiesta dell'assessore competente, al rispettivo capitolo di spesa. [36\)](#)



TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti - partecipazione di ATI costituenda - intestazione della polizza fidejussoria

35) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#).

34) Vedi anche l'art. 16 della [L.P. 25 febbraio 1986, n. 5](#):

Art. 16 (Cauzioni a favore della Provincia)

(1) In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione o altra similare garanzia, a favore della Provincia, sue aziende o istituti locali di diritto pubblico da essa istituiti, questa può essere costituita da reale e valida cauzione secondo le vigenti norme di contabilità, oppure da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di

credito appositamente autorizzate, oppure da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Vedi anche l'art. 44 della [L.P. 14 agosto 2001 n. 9](#):

Art. 44 (Cauzioni degli enti pubblici territoriali)

(1) In deroga alle disposizioni provinciali che impongono la presentazione di cauzioni a favore dei comuni o della Provincia, a garanzia della regolare esecuzione di lavori, la prestazione della cauzione non è dovuta, qualora il soggetto che esegue o fa eseguire i lavori sia un ente pubblico territoriale.

36) L'art. 50, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 28, comma 2, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#).

















Art. 51 (Appalti sotto la soglia comunitaria - Esclusione automatica delle offerte anomale)

(1) Negli appalti sotto soglia comunitaria sono considerate anormalmente basse e quindi escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. È fatta salva la facoltà per le amministrazioni committenti di rinunciare alla procedura di esclusione automatica previa espressa indicazione della rinuncia nei bandi di gara. Nelle offerte a prezzi unitari il ribasso delle singole offerte viene determinato dalla differenza tra l'importo complessivo offerto e il prezzo a base d'asta. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.

(2) Determinata la media aritmetica sulla base delle offerte prese in considerazione, questa non può successivamente subire modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria come previsto dall'articolo 37, comma 6.

(3) L'esclusione automatica non è consentita quando siano ammesse alla gara meno di cinque offerte.



















(4) Qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a cinque, è facoltà dell'amministrazione committente richiedere entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte basse in modo anomalo. Qualora l'amministrazione committente si sia avvalsa di tale facoltà, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 52. [37](#)

-  TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell'accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni "anche a mezzo fax" - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell'offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - verifica offerte anomale - valutazione costo del lavoro - giustificazioni - prova dell'affidabilità dell'offerta - valutazione rigorosa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005 - Appalti pubblici - verifica offerte anomale - criteri di verifica e obbligo di contraddittorio - annullamento procedura offerte anomale e atto di aggiudicazione - esclusione di risarcimento danni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004 - Appalti pubblici - subprocedimento per la verifica delle offerte anomale - giurisprudenza comunitaria- sindacato del giudice
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001 - Gara pubblica - verifica di anomalie - sindacabilità: limiti - subappalto: non giustifica il ribasso - bando: natura di lex specialis
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001 - Contratti della P.A. - gara - verifica di anomalie - onere della prova di affidabilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 7 del 19.01.1998 - Offerte anomale di prezzi - spiegazione da parte dell'impresa - giudizio di anomalia

37) L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

Art. 52 (Appalti sopra la soglia comunitaria - Esclusione delle offerte anomale)

- (1) Negli appalti sopra la soglia comunitaria non è ammessa l'esclusione automatica delle offerte basse in modo anomalo.
- (2) Per individuare le offerte basse in modo anomalo, l'amministrazione committente, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, richiede le analisi dei prezzi e le altre giustificazioni ritenute necessarie relativamente alle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica delle percentuali delle offerte ammesse, aumentata di sette punti percentuali. Per la determinazione della media aritmetica non viene preso in considerazione il dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di minor ribasso e di quelle di maggior ribasso.
- (3) L'amministrazione committente può prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'aggiudicatario, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.
- (4) Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e aggiudica al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica.
- (5) È facoltà dell'amministrazione committente estendere la procedura di verifica dell'anomalia anche alle offerte che non eccedono il limite di cui al comma 2. Tale limite, determinato in sede di gara, è fisso e non può subire successivamente modificazioni per qualsivoglia motivo, fatto salvo l'obbligo della verifica dell'offerta aggiudicataria, come previsto dall'articolo 37, comma 6. [38\)](#)

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 2 del 10.01.2008 - Appalti pubblici - verifica dei conteggi e verifica dell'anomalia - giudizio di discrezionalità tecnica - determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - possibile individuazione di altri criteri non elencati nella norma - sistema di qualificazione per gli esecutori - art. 1 D.P.R. n. 34/2000 - inapplicabilità in provincia di Bolzano
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici - valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007 - Öffentliche Aufträge für Bauten - Prüfung der übertrieben niedrigen Angebote
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005 - Contratti della P.A. - appalti pubblici di servizi - verifica offerte anomale - valutazione costo del lavoro - giustificazioni - prova dell'affidabilità dell'offerta - valutazione rigorosa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005 - Appalti pubblici - verifica offerte anomale - criteri di verifica e obbligo di contraddittorio - annullamento procedura offerte anomale e atto di aggiudicazione - esclusione di risarcimento danni
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004 - Appalti pubblici - gara - verifica di anomalia - affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione - pronuncia giurisdizionale di illegittimità - attività di esecuzione del giudicato - non serve comunicazione di avvio alla ditta ricorrente - commissioni di gara - hanno natura di collegi perfetti
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004 - Appalti pubblici - subprocedimento per la verifica delle offerte anomale - giurisprudenza comunitaria- sindacato del giudice
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003 - Contratti della P.A. - verifica offerte anomale - nessuna incompatibilità tra progettazione lavori e verifica offerte anomale - poteri del Giudice - valutazione di economicità dei prezzi - richiesta di giustificazioni - termine ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002 - Appalto pubblico di forniture - valore superiore alla soglia comunitaria - applicabilità del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 - scheda segreta dell'Amministrazione - incompatibilità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002 - Appalti pubblici - relazione di periti su offerte anomale - lingua da usare - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - impugnabilità di clausole del bando - normativa sopravvenuta in corso di procedimento - motivazione per relationem - motivazione ricavabile dagli atti del procedimento - offerte anomale - verifica e rigidità della prova dell'affidabilità
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001 - Gara pubblica - verifica di anomalie - sindacabilità: limiti - subappalto: non giustifica il ribasso - bando: natura di lex specialis
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001 - Contratti della P.A. - gara - verifica di anomalie - onere della prova di affidabilità
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Reformgesetz Nr. 205/ 2000 - Befugnisse des Gerichts - Prüfung des technischen Ermessens - Schadenersatz bei Verletzung eines gesetzlich geschützten Interesses - ungerechtfertigter Ausschluss des übertrieben niedrigen Angebots - Wiederherstellung des früheren Zustandes wenn möglich
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000 - Contratti della P.A. - gara - illegittimità di una riapertura dopo l'aggiudicazione - annullamento d'ufficio possibile - commissione tecnica - illegittimità di una riconvocazione di propria iniziativa
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000 - Appalto di opere pubbliche - relazione del direttore dei lavori per verifica offerte anomale - non occorre stesura bilingue - omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere - offerte anomale - delega della verifica a soggetto estraneo all'Amministrazione - motivazione per relationem - valutazione complessiva dei prezzi - onere della prova di affidabilità a carico dell'offerente - è valutazione tecnico-discrezionale
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999 - Gara per pubblici appalti - offerte anomale - onere della prova di affidabilità - insindacabilità delle valutazioni della P.A. - subappalto come giustificazione



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 251 del 12.08.1998 - Gara - verifica di anomalia - è valutazione di merito

38) L'art. 52 è stato sostituito dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

Capo IX Subappalto

Art. 53 (Norme generali)

- (1) L'amministrazione committente indica nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori.
- (2) Tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, o affidabili a terzi per l'intero loro importo se appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, e per una quota pari al 40 per cento se appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti.
- (3) L'appaltatore principale è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi.
- (4) Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
- (5) L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, salvo che per la fornitura.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 25.07.2008 - Ricorso principale e ricorso incidentale - coesistenza in gara d'appalto - esame prioritario ricorso principale - conferimento d'azienda - non comporta interruzione attività d'impresa - lex specialis - portata vincolante



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 24.09.2001 - Gara pubblica - verifica di anomalie - sindacabilità: limiti - subappalto: non giustifica il ribasso - bando: natura di lex specialis

Art. 54 (Condizioni per l'affidamento in subappalto)

- (1) L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare;
 - b) che l'appaltatore provveda a comunicare all'amministrazione committente la richiesta di autorizzazione con l'indicazione dei soggetti cui intende subappaltare;
 - c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore limitatamente ai lavori oggetto del subappalto;
 - d) che l'affidatario del subappalto abbia dichiarato la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice;
 - e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - f) che l'appaltatore provveda, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto, alla consegna all'amministrazione committente di copia autentica del contratto di subappalto.
- (2) Il contratto di subappalto viene stipulato dopo l'autorizzazione concessa dall'amministrazione committente entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui alla lettera b). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

(3) L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. [39\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004 - Termine di impugnazione - nozione di piena conoscenza dell'atto - appalti di opere pubbliche - subappalto - richiesta di autorizzazione solo dopo aggiudicazione - contenuto del bando - organigramma di cantiere - richiesta da parte della P.A. di chiarimenti e integrazioni documentali - commissione tecnica - valutazione degli organigrammi - commissione giudicatrice - può introdurre elementi di specificazione - valutazione tecniche ed economiche - punteggio basta come motivazione

39)Il comma 3 dell'art. 54 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 5, della [L.P. 27 febbraio 2012, n. 5](#), e poi dall'art. 1, comma 1, della [L.P. 13 luglio 2012, n. 14](#).

Art. 55 (Clauseole sociali)

(01) La Provincia introduce il Documento unico di regolarità contributiva stipulando un'apposita convenzione con le sedi provinciali di INPS, INAIL e Cassa Edile. [40\)](#)

(1) L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Bolzano; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza di tali contratti da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(2) L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano, assicurativi ed antinfortunistici.

(3) L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono su richiesta dell'amministrazione committente alla stessa copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004 - Appalti pubblici di servizi - verifica di una offerta anomala - violazione di livelli minimi di retribuzione

40)Il comma 01 è stato inserito dall'art. 36 della [L.P. 8 aprile 2004, n. 1](#).

Art. 56 (Applicabilità della disciplina)

(1) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano alle associazioni temporanee di imprese e ai consorzi, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati tramite procedura negoziata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

(2) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera, sempreché il valore dei singoli contratti sia superiore al due per cento dell'importo dei lavori affidati.

(3) Le disposizioni degli articoli 53, 54 e 55 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese in possesso di attestazione SOA, sono consentiti ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per la qualificazione SOA. [41\)](#)

41) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Art. 57 (Pagamento)








(1) Il pagamento delle somme dovute al subappaltante è condizionato al rilascio di dichiarazione liberatoria del subappaltatore relativa all'avvenuto pagamento delle somme a quest'ultimo dovute dal subappaltante per lavori effettuati negli stati d'avanzamento precedenti, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dal committente che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori da lui eseguito.

Capo X Contratti relativi al ciclo di realizzazione di lavori pubblici

Art. 58 (Stipula dei contratti)

(1) I contratti possono essere stipulati:

- a) in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante;
- b) a mezzo di scrittura privata;
- c) per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato;
- d) a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

-  TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all'impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l'amministrazione
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 05.06.2008 - Appalto pubblico di forniture - offerte - modifica dopo scadenza termini di consegna - illegittimità - annullamento della gara - contratto già stipulato - giurisdizione giudice ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004 - Appalto di opere pubbliche - mancato affidamento lavori alla ditta prima in graduatoria - stipula del contratto con il secondo concorrente - discrezionalità amministrativa - nozione di controinteressato
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Verwaltungsgerichts - Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes - Folgen auf den bereits erfolgten, aber annullierten Vertragsabschluss
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002 - Ricorso giurisdizionale avverso aggiudicazione di appalto - inammissibilità in caso di impossibilità di aggiudicazione per annullamento di atti di gara - giurisdizione sul contratto spetta all'A.G.O.
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002 - Vergabe von öffentlichen Aufträgen - Befugnisse des Gerichts - Zuweisung an den Kläger

Art. 58/bis (Moratoria)

(1) L'amministrazione committente non può, a pena di nullità, stipulare il relativo contratto prima di una moratoria di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione committente di attendere il decorso del predetto termine.

(2) L'aggiudicazione definitiva assume valore di contratto unicamente a seguito della decorrenza di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione. [42\)](#)

42) L'art. 58/bis è stato inserito dall'art. 28, comma 3, della [L.P. 9 aprile 2009, n. 1](#).

Art. 59 (Anticipazioni ed acconti)

(1) L'amministrazione committente non può concedere all'impresa un'anticipazione sul prezzo del contratto.

(2) Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo in ragione delle parti di opere realizzate secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione, approvazione e registrazione del contratto.

(3) Per garantire, nelle more della stipulazione, approvazione e registrazione del contratto, il tempestivo pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori l'amministrazione committente impegna, contestualmente all'indizione della gara, una somma non inferiore al 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto.

(4) Qualora il provvedimento di approvazione del contratto non venga ammesso a registrazione dall'organo di controllo, i lavori eseguiti e i materiali giacenti in cantiere sono compensati a termine di contratto e l'impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.

Art. 60 (Piani di sicurezza)

(1) Le amministrazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

(2) Il direttore tecnico del cantiere vigila sull'osservanza del piano di sicurezza ed è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

(3) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

(4) Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

(5) Alle opere per le quali l'incarico di progettazione sia stato affidato a partire dal 24 marzo 1997 si applicano, in sostituzione dei commi precedenti del presente articolo, le disposizioni contenute nella normativa statale di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri.

Art. 61 (Consegna dei lavori)

(1) La consegna dei lavori ha luogo dopo che il contratto sia divenuto esecutivo.

(2) La consegna dei lavori, se indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, ha luogo immediatamente e non oltre 45 giorni dopo l'aggiudicazione.

Art. 62 (Termini contrattuali)

(1) Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.

Art. 63 (Varianti in corso d'opera)

(1) Le varianti in corso d'opera sono ammesse qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate nei modi stabiliti nel regolamento di esecuzione;
- c) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- d) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

(2) Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il contratto viene risolto e si procede ad una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario originale.

Art. 64 (Modalità di esecuzione delle varianti)

(1) Qualora si renda necessaria una variante di cui all'articolo 63, comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di progetto, che a sua volta provvede a darne immediata comunicazione al progettista.

(2) Il direttore dei lavori redige una perizia di variante contenente le varianti grafiche al progetto originario, ove necessario, e la determinazione del costo.

(3) Per lavori d'importo superiore a 300.000 ECU gli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori sono esaminati dal collaudatore, nominato in corso d'opera, che formula su di essi un giudizio di congruità.

(4) Il direttore dei lavori trasmette la perizia all'organo consultivo competente per il prescritto parere.

(5) Per i lavori della Provincia, le perizie tecniche e suppletive sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici qualora le aggiunte e variazioni non superino il quinto dell'importo approvato dalla Giunta provinciale; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto, la perizia tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale. [43\)](#)

43)Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 35 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).

Art. 65 (Varianti derivanti da errori di progettazione)

(1) Ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera d), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

(2) I titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni diretti arrecati all'amministrazione committente. Il responsabile di progetto predisponde una relazione illustrativa sulle circostanze che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni contenuti nel progetto esecutivo e la trasmette all'amministrazione committente che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'articolo 11, comma 4.

(3) La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai danni diretti subiti dall'amministrazione committente.

(4) Il responsabile di progetto trasmette la relazione di cui al comma 2 all'ordine o collegio di appartenenza del progettista per l'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 66 (Revisione dei prezzi)

(1) [44\)](#)



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 269 del 30.07.2008 - Appalti pubblici di servizi - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - verifica di anomalia



Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006 - Disciplina dell'istituto della revisione dei prezzi difforme dalla regolamentazione statale - Illegittimità costituzionale

44)L'art. 66 è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, della [L.P. 3 ottobre 2005, n. 8](#); l'art. 1, comma 3, della [L.P. 3 ottobre 2005, n. 8](#), è stato dichiarato

Capo XI Regimi speciali per la realizzazione di lavori pubblici

Art. 67 (La concessione)

(1) L'esecuzione di lavori pubblici può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad imprese ed a consorzio d'imprese.

(2) La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione anche la gestione delle opere e può essere estesa alla progettazione esecutiva nonché alle procedure espropriative.

(3) Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti concedenti possono cedere la proprietà o il diritto di godimento di beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia connessa all'opera da affidare in concessione, nonché di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Per quanto compatibile con la presente legge e con il regolamento di esecuzione, può essere applicata la normativa statale sul finanziamento privato di opere pubbliche nonché sul contraente generale per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. [45\)](#)

(4) L'affidamento in concessione può essere effettuato sulla base del progetto definitivo.

(5) Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) il valore economico e finanziario della controprestazione;
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- e) la durata della concessione;
- f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione

45) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 7 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#).

Art. 68 (Società a partecipazione pubblica)

(1) Le amministrazioni committenti possono utilizzare le forme di società a partecipazione pubblica per la realizzazione o gestione di opere pubbliche.

(2) Le società di cui al comma 1 non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino su di esse un'influenza dominante. Detti lavori pubblici sono sempre affidati in appalto secondo le procedure di cui al capo VI.

Art. 69 (Finanziamenti di progetti da parte di soggetti privati)

(1) Al fine della realizzazione di un'opera pubblica, senza o con parziale onere finanziario a carico dell'amministrazione committente, il

soggetto promotore può promuovere la realizzazione e gestione dell'opera interamente o parzialmente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 67, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 68. [46\)](#)

(2) L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera pubblica mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva, già nella disponibilità dell'amministrazione committente, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

(3) L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici.

(4) Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'amministrazione committente.

(5) Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.

(6) L'amministrazione committente, valutate le osservazioni di cui al comma 5, ha la facoltà di deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a procedura negoziata al soggetto promotore ovvero di procedere all'indizione di una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti e le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.

(7) Se nel termine di cui al comma 5 altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrono di eseguire il progetto a condizioni migliori rispetto a quelle proposte dal soggetto promotore o propongono progetti alternativi, l'amministrazione committente può concessionare la costruzione e gestione dell'opera a procedura ristretta fra tutti i soggetti proponenti ovvero indire una pubblica gara per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica. [47\)](#)

46)Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 della [L.P. 19 maggio 2003, n. 8](#).

47)Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 1 della [L.P. 3 ottobre 2005, n. 8](#).

Art. 70 (Lavori in economia)

(1) I lavori in economia si eseguono:

- a) in amministrazione diretta;
- b) mediante appalto per cottimo;
- c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

(2) L'amministrazione diretta consiste nell'esecuzione dei lavori direttamente da parte dell'ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant'altro occorra per il compimento dei lavori, con l'impiego di personale proprio e attrezzature dell'amministrazione o noleggate.

(3) Il cottimo consiste nel conferimento di incarico a imprese di fiducia da parte dell'ufficio competente dell'esecuzione di lavori.

(4) Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo i lavori d'importo non superiore a 300.000 ECU. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell'ambito della protezione civile.

(5) I lavori da eseguire col sistema dell'appalto per cottimo sono affidati previo esperimento di una gara informale ai sensi del comma 3 dell'articolo 30. Tale gara non è prescritta nei casi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), f), g) e h) e nel caso in cui la gara medesima sia andata deserta la prima volta.

(6) Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione foreste nonché dall'Azienda speciale per la regimazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi ed i regolamenti di settore.

(7) L'esecuzione dei lavori in economia è disciplinata con regolamento. Fino all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia si applica la normativa vigente in materia.

(8) L'impegno delle spese per i lavori da eseguire in economia è contestuale alla liquidazione, sempreché questa avvenga nello stesso esercizio nel quale è stata perfezionata l'obbligazione. Negli altri casi, l'impegno è disposto con il provvedimento di approvazione dei programmi, perizie e progetti, fermo restando il termine di cui al comma 13 dell'articolo 6 della [legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17](#), sostituito dall'articolo 10, comma 2, della [legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1](#), per il perfezionamento dei contratti. [48\)](#)



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996 - Regiearbeiten durch Akkordbauauftrag - halbamtlicher Wettbewerb - interne Kommission für technische Bewertungskriterien

48) Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 47 della [L.P. 11 agosto 1998, n. 9](#).

Art. 71 (Regime speciale per la procedura negoziata)

(1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 30, comma 1, per l'appalto dei lavori di importo superiore ai 50.000 ECU e nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 31, comma 1, sempreché l'importo sia superiore ai 50.000 ECU, l'amministrazione committente tratta con almeno 10 imprese di propria scelta le condizioni del contratto, se sussistono in tale numero imprese qualificate ai sensi della presente legge per l'esecuzione dei lavori.

Capo XII

Organizzazione della Provincia autonoma in materia di lavori pubblici

Art. 72 [49\)](#)

49) L'art. 72 è stato abrogato dall'art. 10 della [L.P. 9 novembre 2001, n. 16](#).

Art. 73 (Indagini geologiche)

(1) Gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Provincia depositano una copia dell'indagine geologico-geotecnica, ove previsto per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'Ufficio provinciale geologia e prove materiali.

(2) Le competenze del servizio geologico della Direzione Generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464, nel territorio provinciale vengono espletate dall'Ufficio provinciale geologia e prove materiali. A questo ufficio vanno fatte le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di gallerie.

(3) L'Ufficio provinciale geologia e prove materiali elabora un catasto geologico provinciale e la relativa banca dati.



Delibera N. 6209 del 24.11.1997 - Approvazione delle modifiche ed integrazioni delle norme generali e del tariffario delle prove e prestazioni dell'Ufficio 11.6. "Geologia e prove materiali" sito in Cardano (modificate con delibera n. 6153 del 30.12.1999)

Capo XIII

Controversie

Art. 74 (Accordo bonario)

(1) Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni committenti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile di progetto acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

(2) L'amministrazione decide entro 60 giorni sulla proposta. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Art. 75 (Arbitrato)

(1) Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 74 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro IV. del Codice di procedura civile.



Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007 - Verwaltungsrekurs - Anfechtung der verwaltungsrechtlichen Aufhebung eines Wettbewerbes - Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen Wettbewerb nach Aufhebung - Aufhebung auf dem Selbstschutzweg - Schutzwürdigkeit der privaten Interessen - Schadensersatz - Anwendbarkeit im Falle der Aufhebung im Selbstschutzweg im Vergabeverfahren



T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 19.12.2001 - Ricorso giurisdizionale - termine biennale di perenzione - appalti pubblici

Art. 75/bis (Forum provinciale per i lavori pubblici)

(1) È istituito il Forum provinciale per i lavori pubblici con il compito di:

- a) adottare atti di indirizzo in relazione all'interpretazione della normativa sui lavori pubblici vigente nella provincia di Bolzano, emanare direttive inerenti l'applicazione di tale normativa ed esprimere pareri in materia;
- b) formulare proposte di modifica a leggi e regolamenti provinciali attinenti l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi.

(2) La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento, garantendo comunque la partecipazione della Provincia, degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle associazioni degli imprenditori, dei sindacati e degli ordini professionali del settore. [50\)](#)

50) L'art. 75/bis è stato inserito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Capo XIV Norme finali e transitorie

Art. 76 (Raccolta dati sugli appalti)

(1) Le amministrazioni committenti provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai lavori pubblici superiori a 150.000 ECU eseguiti, con particolare riferimento alla denominazione dei lavori, all'importo a base d'asta, alle imprese partecipanti alle gare, all'aggiudicatario, all'importo di aggiudicazione, ai tempi di esecuzione, all'importo finale del lavoro e all'effettuazione del collaudo. [51\)](#)



Delibera N. 4892 del 23.12.2002 - Attivazione dell'Osservatorio lavori pubblici e del Sistema informativo su appalti e lavori pubblici

Art. 77 [52\)](#)

51) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 19 della [L.P. 25 gennaio 2000, n. 2](#).

52) Reca modifiche alla [L.P. 21 ottobre 1992, n. 38](#).

Art. 78 [53\)](#)

53) Integra l'art. 10 della [L.P. 21 luglio 1977, n. 21](#).

Art. 79 [54\)](#)

54) Reca modifiche alla [L.P. 19 agosto 1991, n. 24](#).

Art. 80 [55\)](#)

55) Reca modifiche alla [L.P. 3 gennaio 1978, n. 1](#).

Art. 81 [56\)](#)

56) Integra l'art. 45 della [L.P. 8 settembre 1981, n. 25](#).

Art. 82 [57\)](#)

57) Abrogato dall'art. 151 della [L.P. 17 dicembre 1998, n. 13](#).

Art. 83 (Norme transitorie)

(1) Fino all'istituzione dell'Albo provinciale di preselezione di cui all'articolo 45 è ammesso alla gara sotto la soglia comunitaria il concorrente in possesso dell'attestazione SOA, oppure in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, aver eseguito a regola d'arte almeno un lavoro, paragonabile al lavoro in appalto ed ascrivibile alla categoria prevalente, d'importo non inferiore al 40 per cento dell'importo a base d'asta;
- b) aver sostenuto negli ultimi cinque esercizi un costo medio per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento della cifra media d'affari, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. Ai fini di tale valutazione, in caso di imprese individuali o di società di persone, l'attività lavorativa nell'azienda prestata dai titolari o soci verrà valutata secondo criteri da determinarsi con

regolamento di esecuzione;

- c) essere in grado di presentare idonee referenze bancarie che dovranno essere rilasciate in busta chiusa, da presentarsi dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto d'appalto. [58\)](#)

(2) Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a presentare anche i documenti di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a), b) e c).


(3) Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione per le opere in corso di esecuzione.


(4) Le disposizioni di cui all'articolo 50 ed all'articolo 53, comma 2, si applicano alle opere da appaltare per le quali il bando di gara è pubblicato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(5) La disposizione di cui all'articolo 76, comma 1, si applica a partire dalla costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

(6) La Giunta provinciale provvede:

- a) a modificare e adattare alla presente legge il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza dell'amministrazione provinciale, emanata con [decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1963, n. 16](#);
- b) a standardizzare i capitolati speciali d'appalto per le categorie più importanti di opere;
- c) a pubblicare l'elenco delle descrizioni standardizzate delle prestazioni delle singole categorie di opere con i relativi prezzi, da aggiornare periodicamente alla situazione di mercato.

 Delibera N. 5072 del 29.12.2006 - Approvazione dei Capitolati Speciali d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC): "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali senza leganti", "Opere con la tecnica spingitubo", "Costruzioni stradali - pavimentazioni con masselli, Cubetti e lastre - cordoli", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con conglomerato bituminoso", "Costruzioni stradali - sovrastrutture stradali con leganti idraulici", "Condotte in pressione interrate".

 Delibera N. 1270 del 18.04.2005 - Approvazione del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - disposizioni tecnico-contrattuali (DTC) "Regole generali per lavori di costruzione di qualsiasi tipologia" e del Capitolato Speciale d'appalto per Opere Pubbliche Parte II - Disposizioni tecnico-contrattuali & DTC) - "Opere da falegname"

58) Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 25 della [L.P. 28 dicembre 2001, n. 19](#).

Art. 84 (Abrogazioni)

(1) La [legge provinciale 4 aprile 1990, n. 7](#) è abrogata.

(2) La [legge provinciale 10 novembre 1993, n. 20](#) è abrogata.

(3) L'articolo 3 della [legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17](#) è abrogato.

(4) L'articolo 9 della [legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81](#) è abrogato.

(5) Il comma 5 dell'articolo 3 della [legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38](#) è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A Contenuto del bando di gara

Articolo 33 - Procedura aperta

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente;
2.
 - a) procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) forma del contratto oggetto del bando di gara;
3.
 - a) luogo di esecuzione;
 - b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell' opera;
 - c) se l' offerta o l' appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l' insieme dei lotti;
 - d) indicazioni relative alla finalità dell' opera o dell' appalto quando quest' ultimo comporti anche l' elaborazione di progetti;
4. termine di esecuzione eventualmente stabilito;
5.
 - a) nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d' appalto e i documenti complementari;
 - b) se del caso, importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti;
6.
 - a) data limite per la ricezione delle offerte;
 - b) indirizzo a cui esse devono essere trasmesse;
 - c) lingua o lingue in cui esse devono essere redatte;
7.
 - a) se del caso, persone ammesse ad assistere all' apertura delle offerte;
 - b) data, ora e luogo di tale apertura;
8. cauzione e garanzie richieste;
9. modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni in materia;
10. condizioni minime di carattere economico e tecnico che l' imprenditore deve soddisfare;
11. periodo di tempo durante il quale l' offerente è vincolato dalla propria offerta;
12. criteri che verranno utilizzati per l' aggiudicazione dell' appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d' appalto;
13. categoria del lavoro prevalente ai fini dell' affidamento in subappalto dei lavori, nonché le eventuali opere scorporabili;
14. altre indicazioni;
15. data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell' avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione;
16. data di spedizione del bando di gara;
17. data di ricezione del bando di gara da parte dell' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Procedura ristretta

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente;
2.
 - a) procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
 - c) forma dell' appalto oggetto del bando di gara;
3.
 - a) luogo di esecuzione;
 - b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell' opera;
 - c) se l' appalto è suddiviso in più lotti, l' ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l' insieme dei lotti;
 - d) indicazioni relative alla finalità dell' opera o dell' appalto quando questi ultimi comportino anche l' elaborazione di progetti;
4. termine di esecuzione eventualmente imposto;
5.
 - a) data limite di ricezione delle domande di partecipazione;
 - b) indirizzo a cui esse devono essere trasmesse;
 - c) lingua o lingue in cui esse devono essere redatte;
6. data limite di spedizione degli inviti a presentare offerta;
7. cauzione e garanzia richieste;
8. modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia;
9. indicazioni riguardanti la situazione propria dell' imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest' ultimo deve soddisfare;
10. criteri che verranno utilizzati per l' aggiudicazione dell' appalto se non figurano nell' invito a presentare offerte;
11. categoria del lavoro prevalente ai fini dell' affidamento in subappalto dei lavori, nonché le eventuali opere scorporabili;
12. altre indicazioni;
13. data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell' avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione;
14. data di spedizione del bando di gara;
15. data di ricezione del bando di gara da parte dell' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente;
2.
 - a) procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
 - c) forma del contratto oggetto del bando di gara;
3.
 - a) luogo di esecuzione;
 - b) natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell' opera;
 - c) se l' appalto è suddiviso in lotti, l' ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l' insieme dei lotti;
 - d) indicazioni relative alla finalità dell' opera o dell' appalto quando questi ultimi comportino anche l' elaborazione di progetti;
4. termine di esecuzione eventualmente imposto;
- 5.

- a) data limite di ricezione delle domande di partecipazione;
- b) indirizzo a cui esse devono essere trasmesse;
- c) lingua o lingue in cui esse devono essere redatte;

6. cauzione e garanzia richieste;

7. modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia;

8. indicazioni riguardanti la situazione propria dell' imprenditore, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest' ultimo deve possedere;

9. se del caso, data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

10. categoria del lavoro prevalente ai fini dell' affidamento in subappalto dei lavori, nonché le eventuali opere scorporabili;

11. altre indicazioni;

12. data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell' avviso di preinformazione;

13. data di spedizione del bando di gara;

14. data di ricezione del bando di gara da parte dell' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell' amministrazione committente;

2.

a) luogo di esecuzione;

b) natura ed entità delle prestazioni e, se il lavoro è suddiviso in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all' opera;

c) se disponibile, stima della forcella del costo delle prestazioni previste;

3.

a) data provvisoria per l' avvio delle procedure di aggiudicazione dell' appalto o degli appalti;

b) se nota, data provvisoria per l' inizio dei lavori;

c) se noto, calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;

4. se note, condizioni di finanziamenti dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;

5. altre indicazioni;

6. data di spedizione dell' avviso;

7. data di ricezione dell' avviso da parte dell' Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.